ALLEGATO A DGR nr. 1920 del 27 novembre 2017

pag. 1 di 6

Argomento n. 3 all'o.d.g.

Parere n. 3 del 27.07.2017

OGGETTO: Domanda (1838), pervenuta in data 23.07.2015, per la variante al progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia, denominata "LA PICCOLA", sita in Comune di LORIA (TV). Ditta SUPERBETON SPA.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza pervenuta in data 23.07.2015 con la quale la ditta SUPERBETON SPA ha chiesto una variante del progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "LA PICCOLA", allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTA la D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006 di autorizzazione a coltivare la cava e il correlato progetto autorizzato;

VISTO il decreto n. 205 del 06.11.2012 con il quale il progetto di variante è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

- 1. all'interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a servizio dei mezzi d'opera e dell'impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati in aree esterne a quelle di scavo. Il proponente dovrà inoltre predisporre una procedura di intervento per la bonifica di eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all'interno dell'area di cava (zone di scavo e pertinenze);
- dovranno essere previsti ed effettuati interventi sulla Roggia Manfrina tesi ad assicurare l'impedimento di potenziali infiltrazioni che possano interagire su gradi di instabilità delle scarpate di cava:
- 3. il proponente dovrà produrre uno studio tecnico e idraulico che approfondisca e dimostri il corretto dimensionamento del bacino di fitodepurazione, così da assicurare l'efficienza della funzione cui è preposto. Il pozzo assorbente dovrà essere ubicato in una posizione che consenta di effettuare eventuali interventi di manutenzione, in caso di malfunzionamento dell'opera;
- 4. il proponente dovrà effettuare nuove verifiche di stabilità lungo le sezioni di ricomposizione ambientale, che tengano in considerazione gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale che saranno piantumate in corrispondenza delle scarpate.

RILEVATO che la domanda di variante, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Loria dal 03.10.2015 e che, successivamente, non sono pervenute osservazioni.

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.201 Pag. n. 24 di 38





- RILEVATO che il Comune di Loria con D.C.C. n. 47 del 26.11.2015 ha espresso parere contrario alla istanza di variante, in quanto porta ad incrementare ed aggravare il carico ambientale sul territorio, ed, inoltre, a qualsiasi prolungamento del termine di chiusura della cava con relativa ricomposizione ambientale, ribadendo la volontà di conseguire al più presto il risanamento del proprio territorio.
- RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 20.06.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con la seguente prescrizione:
- qualora il materiale limoso-argilloso, a bassa permeabilità, prodotto dagli impianti di prima lavorazione della cava, previsto per la ricomposizione morfologica della stessa, sia insufficiente, la ditta potrà ricorrere a materiale di identica natura di provenienza esterna nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 761/2010, dal D.Lgs. n. 117/2008 e e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V. n. 1987 del 28/10/2014. In tal caso si dovrà aggiornare il piano di gestione dei rifiuti della cava..
- VISTA la nota n. 385381 in data 10.10.2016, con la quale è stato chiesto al Consorzio di Bonifica Brenta il parere ai fini del rilascio di nulla osta per l'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento ex art. 104 del D.P.R. 128/59 nei confronti della canaletta consortile denominata Roggia Manfrina, nonché il successivo sollecito di cui alla nota n. 204818 in data 25.05.2017, con il quale è stato dato un termine di 20 giorni per far pervenire il richiesto parere, segnalando che trascorso il quale si procederà comunque in merito all'istanza. Al riguardo non risulta pervenuto alcun riscontro;
- VISTI il progetto e le successive integrazioni, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;
- VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs.117/22008, presentato dalla ditta in data 23.07.2015;
- RILEVATO, in ordine al parere contrario espresso dal Comune di Loria, che trattasi di una variante di una cava di modeste dimensioni e con produzioni limitate e che si situa in un contesto di campagna che non evidenzia particolari pregi e che, inoltre, non è direttamente connesso con alcun centro abitato. Detta variante prevede la sola modifica dei profili delle scarpate in fase di estrazione, mantenendo invariate la superficie e la profondità di scavo, nonché la conformazione finale e la ricomposizione ambientale. In sede di screening di V.I.A. è già stato verificato che l'intervento non risulta esprimere impatti significativi e negativi sull'ambiente e che non evidenzia particolari criticità. Pertanto, si può ritenere che la variante proposta non produce significativi incrementi degli impatti sul territorio locale, ma soltanto un minimo prolungamento, dell'ordine di 1-2 anni, della temporalità necessaria per giungere alla conclusione dei lavori di cava, considerato che l'aumento del volume di materiale utile è pari a circa il 16% del volume utile autorizzato. Da quanto sopra si ritengono non condivisibili e quindi non accoglibili le motivazioni addotte dal Comune.

CONSIDERATO che:

- l'area della cava ricade, secondo la 1[^] Variante del Piano degli Interventi vigente del Comune di Loria, in z.t.o. E2s zone agricole a tutela ambientale e inoltre si trova a meno di 200 metri dalle seguenti zonazioni, istituite successivamente all'autorizzazione di cava, :
 - o zz.tt.oo C4 nuclei residenziali in territorio extraurbano;
 - o z.t.o.Fe aree destinate ad attrezzature ed imp. di interesse generale;
 - o z.t.o. D2 zone destinate ad attività produttive inedificate o assoggettate a SUA.
- una porzione dell'area della cava interessata dalla viabilità interna, ma non dall'area di cava (area di scavo), ricade nella fascia di 200 metri da una z.t.o. D6 in Comune di Rossano Veneto.

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017 Pag. n. 25 di 38





- In ordine alla presenza delle suddette zone non agricole a distanze inferiori a 200 metri dall'area di cava (area di scavo) si rileva, che l'intervento, trattandosi di variante sostanziale che non modifica il perimetro dello scavo, è ammissibile in coerenza con il parere espresso dalla CTRAE nella seduta in data 11.10.1999, che ha rilevato quanto segue:

"La distanza così come prevista dal secondo comma della lettera d) dell'art. 44 non incide sulle aree di cava in essere (considerata anche la mancanza di reciprocità del rispetto), e l'attività estrattiva autorizzata o da autorizzarsi può quindi esplicarsi nella sua interezza, compresi ampliamenti in profondità, così come previsto dalla L.R. 44/82 con il limite del rispetto del perimetro di scavo autorizzato. Se così non fosse, infatti, tutte le aree di cava in essere non potrebbero concludere i lavori e raggiungere l'obiettivo della completa e razionale utilizzazione del giacimento nei casi in cui per un qualsiasi motivo, modificazioni dei P.R.G. ponessero zone diverse dalla "E" a meno di 200 metri dalle attività estrattive in atto.

Di converso quando l'area di escavazione (individuata dai perimetro formato dalla rilevazione del ciglio superiore di scavo) viene a modificarsi o a formarsi ex novo, per un ampliamento o una nuova cava, il rispetto della distanza prevista dalla norma si impone."

- CONSIDERATO inoltre che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono sostanzialmente da recepire con le prescrizioni sotto riportate.
- CONSIDERATO che il progetto con le prescrizioni riportate nel parere risulta conforme alle prescrizioni del Decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. e che la prescrizione della C.T.P.A.C. viene sostanzialmente recepita;
- RILEVATO, in riferimento alle prescrizioni di cui al decreto V.I.A., che il progetto è corredato sia dalla relazione idraulica tesa a dimostrare il corretto dimensionamento del bacino di fitodepurazione, nonché da quella sulla verifica di stabilità che considera anche gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale previste sulle scarpate.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 3 (Pozzobon, Simonaggio, Comune di Loria)

astenuti n. 3 (Battagion, Burato, Secchieri)

su 18 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- alla variante sostanziale al progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "LA PICCOLA" e sita in Comune di Loria (TV), assorbendo la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 2384 del 01.08.2006,
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve presentare, prima della consegna dell'autorizzazione alla variante, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dalla L.R. 44/82, nonché dal D.Lgs. 117/2008, un nuovo

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017 Pag. n. 26 di 38





deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 250.000,00;

- 2. la ditta deve stipulare con il Comune di Loria la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
- 3. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava costituita con rete metallica alta non meno di 1,50 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo, nonché della stradina di servizio perimetrale e della siepe di progetto;
 - b) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
 - c) assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
 - d) realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava. In corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina è fatto obbligo alla ditta di realizzare, in sommità allo scavo un cordolo interrato costituito da materiale limoso, di spessore e larghezza adeguati;
 - e) iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3, 4 e 5 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava), 2 e 3, secondo il crono-programma previsto a pag. 15 della Relazione Tecnica Illustrativa di progetto. L'inizio dei lavori sul lotto n. 3 è subordinato all'esito positivo della verifica, da parte degli Enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia), dell'avvenuto completamento dei lavori di ricomposizione ambientale sulle scarpate del lotto n. 1;
 - f) la ditta dovrà rispettare le vigenti normative relative alle emissioni di polveri e rumori. In particolare, venga regolarmente utilizzato il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine dell'abbattimento delle polveri e per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
 - g) all'interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a servizio dei mezzi d'opera e dell'impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati in aree esterne a quelle di scavo. È fatto obbligo alla ditta di predisporre una procedura di intervento per la bonifica di eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all'interno dell'area di cava (zone di scavo e pertinenze);
 - h) concordare con il Consorzio di bonifica, prima dell'inizio dei lavori in variante, gli eventuali interventi sulla Roggia Manfrina tesi ad impedire potenziali infiltrazioni che possano interagire con le scarpate di cava;
 - effettuare il monitoraggio idrochimico in continuo (conducibilità, pH, Redox e temperatura) presso i 3 pozzi installati al contorno dell'area di cava, dei quali uno posto a monte idrogeologico e gli altri due a valle rispetto all'area medesima, e provvisti di finestratura in corrispondenza dei primi 15 metri a partire dal fondo (profondità di 35 metri dal p.c.);

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017 Pag. n. 27 di 38







- j) trasmettere, a cadenza trimestrale, all'Unità Organizzativa Geologia della Regione, alla Provincia e al Comune i risultati delle analisi chimiche dei seguenti parametri: Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere), BTEXS (organici aromatici) e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) da effettuarsi sulle acque prelevate dai sopracitati pozzi, nonché i dati registrati derivanti dal monitoraggio idrochimico;
- k) provvedere, in fase di ricomposizione, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio dall'impianto di prima lavorazione della cava, e di un successivo strato dello spessore di almeno 80 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
- provvedere alla ricomposizione morfologica delle scarpate con l'utilizzo di materiale argillosolimoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio dall'impianto di prima lavorazione della cava e da terre da scavo di provenienze esterna. Quest'ultime in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina dovranno costituire almeno i 2/3 del totale del materiale impiegato. La posa in opera del materiale (limi di lavaggio e terre da scavo) dovrà avvenire, per quanto possibile, per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati;
- m) in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina il fronte di scavo con inclinazione di 40° dovrà essere, di volta in volta, limitato ad una lunghezza non superiore a metri 50;
- n) provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo con l'adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche, impiegando eventuali concimazioni e trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
- o) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
- p) la Regione si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
- q) la ditta deve presentare, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione in adeguamento delle prescrizioni di cui al successivo punto 9.;
- 4. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "ghiaia e sabbia";
- 5. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2022;
- 6. la ditta è tenuta all'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- 7. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata dell'autorizzazione:
- 8. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
 - il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017 Pag. n. 28 di 38





della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;

- -- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'eventuale uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1987/2014;
- -- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
- -- la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza.
- -- la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
- -- il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Operativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
- 9. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'effettuazione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 10 metri tra il ciglio superiore dello scavo e la sponda della Roggia Manfrina, dando atto delle prescrizioni di cui al punto 3. lettere d) e h);

10. sono fatti salvi i diritti di terzi.

(vengono timbrati n. 12 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017 Pag. n. 29 di 38

